

## **STATUTO**

### **Titolo I – Denominazione – Sede – Durata - Oggetto**

#### **Articolo 1 – Denominazione**

E' costituita una Società per Azioni denominata "SUN S.p.A."

#### **Articolo 2 – Sede sociale e domicilio**

1) La Società ha sede legale in Novara.

2) La sede sociale potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune previa delibera del Consiglio di amministrazione che dovrà essere sottoposta a ratifica da parte della prima assemblea ordinaria dei Soci.

La società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze sia in Italia che all'estero.

#### **Articolo 3 - Durata**

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, nei modi di legge.

#### **Articolo 4 - Oggetto**

1) La società ha per oggetto l'attività di organizzazione, esercizio e gestione di servizi di trasporto e mobilità in generale, di tipo urbano ed extraurbano, con qualsiasi tipologia e tecnologia, ed in particolare del trasporto pubblico di persone, incluse particolari categorie di utenti, quali studenti e persone, anche ammalati, con capacità motorie ridotte o assenti.

2) La società potrà svolgere attività complementari, strumentali o connesse al servizio principale ed in particolare:

- ogni attività industriale o commerciale riguardante il trasporto o la mobilità, compreso il servizio di agenzia viaggi e di noleggio da rimessa;

- ogni attività industriale o commerciale connessa alla attività della Società, compresa la manutenzione e revisione di mezzi propri e di terzi;

– studi, ricerche indagini, piani, progetti ed azioni promozionali, riguardanti il settore della mobilità complessiva e del traffico;

- organizzare e gestire il servizio di controllo della sosta, compreso il servizio di rimozione forzata;

- attività di costruzione e gestione di parcheggi, di qualsiasi tipologia, inclusi i relativi impianti tecnologici, e compreso l'interscambio con la rete di trasporto pubblico o con un sistema di trasporto specifico;

- gestione di impianti stradali di distribuzione carburanti, lubrificanti, gas metano e altri carbori anche per uso autotrazione, derivati ed affini ed altri prodotti annessi e connessi di ogni specie e tipo, nonché gestione di attività collaterali connesse all'impianto stradale, quali autoriparazioni, autolavaggio, commercio di prodotti alimentari e non e comunque connessi alla tipologia dell'attività ed inoltre la somministrazione di alimenti e bevande;

- organizzazione, coordinamento e controllo di attività di gestione degli impianti di cui sopra;

- attività di promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, gestione, coordinamento tecnico e finanziario di infrastrutture e di impianti per il trasporto pubblico e di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto;

- attività di assistenza nel campo dei trasporti e della mobilità in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, e dell'informazione all'utenza.

3) Per il raggiungimento dei propri scopi la Società potrà agire in proprio, su mandato e in ogni altra forma di collaborazione con terzi o di affidamento da parte di terzi.

4) La società potrà, inoltre, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, ivi incluso prestare fidejussioni avalli e ogni garanzia in genere, con tassativa esclusione della raccolta e sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge n. 216/1974, dell'esercizio delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 n. 197/1991, nonché dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D.lgs. n.385/1993 e n.415/1996.

5) La società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui al presente oggetto in via diretta, anche tramite incarichi professionali o di appalto, o indiretta e, a tal fine, costituire o assumere partecipazioni ed interessenze in altri Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale pubblico, misto o privato o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi.

## **Titolo II - Capitale sociale – Finanziamento soci – Azioni**

### **Articolo 5 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 2.046.400,00 (duemilioni quarantaseimilaquattrocento virgola zero zero) ed è diviso in numero 40.928 (quarantamilanovecentoventotto) azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta) cadauna. Ogni azione è indivisibile.

### **Articolo 6 - Finanziamento soci e obbligazioni**

1) Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, i soci, in base a formale deliberazione e richiesta assembleare, potranno mettere a disposizione della società altri fondi o mezzi finanziari:

- a titolo di finanziamento, unicamente entro i limiti di legge e quindi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e delle norme applicative emanate dalla Banca d'Italia, con determinazione degli eventuali interessi e delle modalità di rimborso;
- oppure in funzione integrativa del capitale sociale: in tal caso le somme saranno infruttifere di interessi, con il divieto di riconoscere su di esse remunerazioni di sorta.

2) La società può emettere obbligazioni ordinarie e convertibili in azioni nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

### **Articolo 7 - Aumento di Capitale**

1) Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci e, ex art. 2443 c.c., per delega agli Amministratori.

2) Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci ai sensi dell'art. 2440 c.c..

3) In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salva diversa deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2441 cod. civ.

4) Gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoprate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, cod. civ.

### **Articolo 8 – Azioni**

- 1) Le azioni sono nominative, ogni azione dà diritto ad un voto, eccezion fatta per le azioni di categorie speciali emesse ai sensi della legislazione vigente.
- 2) I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte nei termini e nei modi di Legge.
- 3) A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia maggiorato di 2 (due) punti, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C.

### **Articolo 9 - Qualità di azionista**

- 1) Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la società è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.  
In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.
- 2) La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

### **Articolo 10 – Clausola di Gradimento**

- 1) Qualora un socio intenda vendere, cedere, conferire, permutare, o comunque, trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo - la proprietà, la nuda proprietà o diritti reali sui propri titoli azionari, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente chiedere il gradimento per l'ingresso del nuovo socio o titolare dei diritti reali sopra indicati, inviando a tal fine al Presidente del Consiglio di Amministrazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui vengano precisate la natura, le parti e le condizioni dell'operazione proposta, ed allegando altresì copia del relativo contratto preliminare o della relativa proposta di trasferimento.
- 2) La delibera sul gradimento verrà assunta dall'Assemblea ordinaria dei soci all'uopo convocata, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà riunirsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
- 3) L'Assemblea potrà negare il gradimento unicamente dando ampia, specifica e puntuale motivazione in ordine alle ragioni in merito.

### **Titolo III – Assemblea**

#### **Articolo 11 - Assemblea degli azionisti**

- 1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
- 2) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **Articolo 12 - Avviso di convocazione**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai Sindaci con mezzi, anche di posta elettronica, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento

almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Dovrà, altresì, essere fornita tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

#### **Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea**

1) Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni ed in ogni caso - qualora ricorrano particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della società - non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2) L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

3) L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

#### **Articolo 14 - Partecipazione**

1) Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C., mediante delega scritta. La rappresentanza non può comunque essere conferita a membri di organi amministrativi o di controllo e a dipendenti della società od alle società da questa controllate ovvero ai membri di organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

2) Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione, al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

#### **Articolo 15 - Presidenza dell'Assemblea e segreteria**

1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea elegge ad hoc il suo Presidente per quella seduta con voto della maggioranza dei presenti ex art. 2371 cod. civ.

2) Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a sensi di legge.

3) La direzione dei lavori Assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.

4) Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5) Nei casi di legge il verbale è redatto da un notaio.

#### **Articolo 16 - Materie riservate all'Assemblea**

1) L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente Statuto.

In particolare, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ. e del presente statuto, sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio;
  - b) la determinazione del numero degli amministratori, la nomina e la revoca dei medesimi e la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - c) la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto/i cui è demandato il controllo contabile;
  - d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto/i cui è demandato il controllo contabile.
  - e) le eventuali azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci;
  - f) l'approvazione degli indirizzi strategici della società;
  - g) l'autorizzazione all'acquisto, all'alienazione di immobili sociali e alla costituzione di diritti reali per importi superiori al 60% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
  - h) l'autorizzazione all'assunzione e cessione di partecipazioni in altre società, nonché alla costituzione di società o all'acquisto di aziende comportanti investimenti o disinvestimenti superiori al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
  - i) l'autorizzazione alla cessione o all'affitto di azienda o di rami di essa superiori al 10% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- 2) Ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile l'Assemblea nomina gli eventuali Direttori Generali, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 3) L'Assemblea approva la proposta del Consiglio di Amministrazione di procedere alla nomina o assunzione dei Dirigenti; la procedura sarà poi seguita dal Consiglio di Amministrazione.
- 4) Tanto nelle Assemblee ordinarie che straordinarie, le deliberazioni dovranno essere adottate con le presenze e maggioranze previste dal Codice Civile.

#### **Titolo IV – Amministrazione**

##### **Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione**

- 1) La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, determinato dall'Assemblea fino al massimo previsto dalla legge vigente.
- 2) i consiglieri durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi in ogni caso scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti un Vice Presidente che sostituisce il Presidente, nei casi di assenza od impedimento. In caso di impedimento di entrambi, le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione saranno assunte dal consigliere presente più anziano di età e subordinatamente di nomina.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.
- 5) Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono allo loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2386 I comma del Codice

Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

6) Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea e, quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

7) Qualora, se per dimissioni o altre cause, venga meno la metà più uno degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono con urgenza convocare l'Assemblea per la nomina di quelli mancanti.

8) Nel caso di cui al comma precedente o se vengono a cessare tutti gli amministratori, la convocazione dell'Assemblea e la gestione dell'ordinaria amministrazione verrà effettuata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386, 5° comma Cod.Civ.

9) Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione si rinvia alle norme vigenti in materia.

10) Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza in conformità all'art. 2390 c.c.

11) Nel caso in cui la società sia amministrata dall'Amministratore unico allo stesso si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme relative ai poteri e al funzionamento del Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 18 - Poteri del Consiglio di amministrazione**

1) Al Consiglio di amministrazione spetta, in via esclusiva, la gestione dell'Impresa. Esso pertanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluso soltanto quanto la legge ed il presente Statuto riservano all'esclusiva competenza dell'Assemblea degli azionisti.

2) Il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente. Il Presidente così nominato resta in carica sino alla prossima Assemblea utile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

3) Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti compatibilmente con la normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, nomina tra i suoi componenti l'Amministratore delegato.

4) Il Consiglio di amministrazione non può delegare le attribuzioni previste dagli articoli 2420 ter c.c. (emissioni obbligazioni convertibili), 2423 (redazione del bilancio), 2446 (riduzione del capitale per perdite), 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) 2501 ter ( progetto di fusione) e 2506 bis ( progetto di scissione) ed altresì le decisioni sui seguenti atti:

a) l'acquisto, l'alienazione di immobili sociali e la costituzione di diritti reali, salvo quanto previsto dall'art. 16, punto 1, lettera G;

- b) l'assunzione e cessione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione di società o l'acquisto di aziende, salvo quanto previsto dall'art. 16, punto 1, lettera H;
- c) l'approvazione delle operazioni di fusione e scissione delle società controllate e collegate nei limiti ed alle condizioni di legge (artt. 2505 – 2505 bis – 2506 ter del cod. civ.);
- d) la cessione o l'affitto di azienda o di rami di essa, salvo quanto previsto dall'art. 16, punto 1, lettera I;
- e) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- f) la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- g) l'assunzione di finanziamenti, salve le ordinarie operazioni bancarie, e la concessione di garanzie in favore di terzi;
- h) la nomina dei dirigenti;
- i) le decisioni in merito alla nomina delle cariche sociali delle società partecipate;
- l) le decisioni in merito al trasferimento della sede sociale e all'istituzione e/o alla soppressione delle sedi secondarie, filiali, rappresentanze, uffici, agenzie e dipendenze sia in Italia che all'Estero.

#### **Articolo 19 - Convocazione del Consiglio**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno: un amministratore, quando il Consiglio è composto da tre membri, o due amministratori quando esso sia composto da un numero superiore.
- 2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, dal Presidente, per lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica da spedire almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma, telefax, posta elettronica da spedire almeno ventiquattro ore prima del termine fissato per l'adunanza.
- 3) In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori ed i Sindaci effettivi.

#### **Articolo 20 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

- 1) Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli Amministratori presenti.
- 2) In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, od in alternativa di chi presiede il C.d.A.
- 3) Di ogni seduta viene redatto, nell'apposito libro, il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario; le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro.
- 4) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti

trattati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

#### **Articolo 21 - Compensi e rimborsi spese**

1) L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del Consiglio di Amministrazione, disponendo in merito alle modalità di assegnazione dei compensi tra i componenti, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche.

2) Agli Amministratori compete altresì, se richiesto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

#### **Titolo V - Rappresentanza Sociale**

##### **Articolo 22 – Rappresentanza Sociale**

1) Al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Vice Presidente, nei casi di assenza o impedimento in cui sostituisce il Presidente, e agli amministratori delegati o ad uno di essi, se nominati dal Consiglio, spetta la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale; il legale rappresentante può inoltre rilasciare procure, per singole operazioni, a membri del Consiglio di amministrazione o a dipendenti della società.

2) La rappresentanza legale della società, anche in giudizio, può altresì essere conferita al Direttore generale ed ai Quadri dal Consiglio di amministrazione, che contestualmente determina in ogni caso i limiti e le modalità dell'uso della firma sociale.

#### **Titolo VI - Collegio Sindacale**

##### **Articolo 23 - Collegio Sindacale**

1) Il Collegio Sindacale si compone da tre a cinque Sindaci effettivi, numero determinato dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente e di due Sindaci supplenti.

2) Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea;

3) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci non possono essere revocati se non per giusta causa.

4) L'Assemblea, al momento della nomina, determina l'emolumento spettante al Collegio.

5) Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita dei requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano di età ex art. 2401 c.c.

6) Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale, se non diversamente disposto dall'Assemblea, esercita altresì ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. la revisione legale dei conti sulla società. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

7) Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa del presidente, ed in caso di suo impedimento da uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci.

8) Qualora previsto dalla normativa, può essere nominato un unico Sindaco, con attribuzioni di funzioni come da normativa vigente.

### **Titolo VII - Bilancio e Utili**

#### **Articolo 24 - Esercizio sociale**

1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2) Nei termini e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del Bilancio, che corredato dai documenti previsti dalla legge, sarà comunicato ai Sindaci, almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci, alla cui approvazione verrà sottoposto.

#### **Articolo 25 - Distribuzione degli utili**

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno al cinque per cento (5%), sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) alla riserva statutaria per adeguamento e ammodernamento cespiti una somma corrispondente almeno al 10%;
- c) la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi di destinarli a riserve straordinarie, oppure disponga di rimandarla in tutto o in parte all'esercizio successivo.

### **Titolo VIII – Scioglimento**

#### **Articolo 26 – Scioglimento**

Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme di legge.

### **Titolo IX – Disposizioni Generali**

#### **Articolo 27 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci ed i componenti degli organi sociali il foro competente è quello di Novara.

#### **Articolo 28 – Rinvio**

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Statuto si intendono richiamate e si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di società per azioni e le altre norme speciali.

### **Titolo X – Disposizioni Transitorie**

#### **Articolo 29- Comune di Novara socio unico**

Fintanto che il Comune di Novara è azionista unico, in deroga a quanto disposto agli articoli precedenti, si applicano le seguenti disposizioni:

##### 1) Consiglio di Amministrazione

Fino a quando il Comune di Novara sarà unico azionista lo stesso procederà direttamente alla nomina di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

La durata in carica dei Consiglieri di cui al comma precedente, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2383 Cod.Civ., non può in ogni caso eccedere il mandato del sindaco continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina

dei successori. La nomina è disposta entro sessanta giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali gli amministratori precedentemente nominati si intendono confermati per la residua durata dell'incarico.

Gli Amministratori nominati dal Comune di Novara sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e, qualora venga a mancare uno o più di essi, spetterà al Comune di Novara la nomina diretta del o dei loro sostituti.

#### 2) Collegio Sindacale

Fino a quando il Comune di Novara sarà unico azionista lo stesso procederà direttamente alla nomina di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

#### 3) Esercizio Sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione, a relazionare al Consiglio Comunale circa l'attività, il servizio erogato, lo stato patrimoniale ed il conto economico, i piani di sviluppo della Società e del servizio.

Il Consiglio Comunale potrà in questa sede esercitare le proprie competenze rispetto ad indirizzo e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.lvo. 18 agosto 2000, n. 267 (ex art. L. 142/90).

### **Articolo 30- Comune di Novara socio di maggioranza**

Qualora il Comune di Novara abbia più del 50% delle azioni e non la quota totalitaria delle stesse in deroga a quanto disposto dagli articoli precedenti si applicano le seguenti disposizioni:

#### 1) Consiglio di Amministrazione

La nomina dei consiglieri di amministrazione deve essere ispirata alla rappresentanza proporzionale degli azionisti; il numero dei componenti di consiglio di amministrazione è determinato dall'assemblea preliminarmente alla nomina dei medesimi. In ogni caso al Comune di Novara spetta un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei membri nominati.

Ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. il Comune di Novara ha diritto di procedere alla nomina diretta dei consiglieri di amministrazione di propria spettanza.

- La durata in carica dei consiglieri di cui al comma precedente, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2383 Cod.Civ., non può in ogni caso eccedere il mandato del sindaco che li ha designati. Gli stessi cessano automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina dei successori. La nomina è disposta entro sessanta giorni dalla data di insediamento del sindaco decorsi i quali gli amministratori precedentemente nominati si intendono confermati per la residua durata dell'incarico.

Gli Amministratori nominati dal Comune di Novara sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e, qualora venga a mancare uno o più di essi, spetterà al Comune di Novara la nomina diretta del o dei loro sostituti.

#### 2) Collegio Sindacale

Il Comune di Novara nomina, ai sensi dell'art. 2449 c.c., il Presidente del Collegio Sindacale, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.

#### 3) Esercizio Sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione, a relazionare al

consiglio Comunale circa l'attività, il servizio erogato, lo stato patrimoniale ed il conto economico, i piani di sviluppo della Società e del servizio.

Il Consiglio Comunale potrà in questa sede esercitare le proprie competenze rispetto ad indirizzo e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.lvo. 18 agosto 2000, n. 267 (ex art. L. 142/90).

#### 4) Maggioranze assembleari

Fintanto che il Comune di Novara è socio di maggioranza le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

